Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 22.10.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente agisce innanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale gli intermediari hanno provveduto al trasferimento del proprio dossier titoli, presso l'intermediario A (nuovo collocatore). Espone, in particolare che: di avere chiesto a mezzo fax in data 11.4.18 all'intermediario A il trasferimento dei suddetti strumenti finanziari tramite servizio TDT (Trasferimento Dossier Titoli); di avere chiesto all'intermediario B, con raccomandata AR del 17.4.2018, la chiusura dei rapporti in essere e il trasferimento dei titoli presso l'intermediario A; di avere effettuato le proprie rimostranze per il ritardo del trasferimento all'intermediario B con email del 22.5.18; di avere diffidato l'intermediario B, con raccomandata del 19/6/18, alla chiusura e trasferimento dei rapporti.

Costituitosi l'intermediario A) si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: di avere provveduto al trasferimento dei titoli tramite procedura "manuale" in quanto non ha "potuto gestire il trasferimento dei titoli in argomento tramite la procedura interbancaria standardizzata (c.d. TDT)"; di non ritenere meritevoli di accoglimento le richieste formulate dalla ricorrente, atteso che la richiesta di risarcimento del danno per ingestibilità dei titoli viene è priva di elementi probatori, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 126 septiesdecis del TUB sarebbe del tutto infondata.

Costituitosi l'intermediario B rileva di essersi immediatamente attivato, dopo aver ricevuto l'ordine dell'11.4.18, per trasferire gli strumenti finanziari e che la procedura di trasferimento standardizzato (TDT) è stata interrotta a causa del mancato rispetto da parte dell'Intermediario A dei termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio. Nel merito l'Intermediario B rappresenta quanto segue: il servizio di trasferimento TDT richiede tempi medi di trasferimento di 46 giorni, come indicato nelle condizioni generali sottoscritte e di nona vere alcuna responsabilità nel ritardo. Rileva , altresì, che la richiesta di risarcimento del danno è infondata in quanto priva di elementi probatori, mentre l'art. 126 septiesdecis del TUB sarebbe applicabile soltanto al trasferimento del conto corrente e dei servizi di pagamento. Eccepisce infine la non rimborsabilità delle spese legali.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene al ritardo con cui gli intermediari resistenti hanno provveduto al trasferimento del dossier titoli intestati al ricorrente, donde la richiesta di risarcimento del danno asseritamente subito.
3. Orbene, in via preliminare, il Collegio ritiene la propria competenza per materia e, dunque, di poter esaminare la domanda del ricorrente, atteso che la stessa non involge alcuna valutazione in ordine alla funzione di investimento degli strumenti finanziari e del collocamento degli stessi, venendo in considerazione nel caso de quo solo la correttezza e la diligenza degli intermediario nella gestione e nel trasferimento del dossier titoli. Le violazioni contestate all'intermediario resistente sono da ricondurre, quindi, alla disciplina della prestazione di servizi bancari ed in quanto tale rientrano nel perimetro di competenza del Collegio.
4. Dall'esame della documentazione versata in atti risulta senza alcun dubbio vero quanto dichiarato dal ricorrente in ordine al ritardo con il quale gli intermediari hanno provveduto al trasferimento degli strumenti finanziari.
   A fronte della richiesta effettuata da parte ricorrente in data 11.04.2018, risulta che il ricorrente ha ricevuto conferma da parte dell'intermediario B dell'avvenuto trasferimento dei titoli solo in data 2.7.18 a mezzo mail e, dunque, a distanza di oltre 100 giorni rispetto ai 46 previsti in contratto. Risulta, altresì, che: il ricorrente riceva in data 24.7.2018, una comunicazione dalla società emittente gli strumenti finanziari con la quale quest'ultima informava in merito della circostanza che la pratica risultasse bloccata presso l'intermediario A; di avere ricevuto comunicazione dall'intermediario B in data 27.7.18 in merito all'interruzione della procedura di trasferimento per mancato rispetto dei termini previsti da parte dell'intermediario A.
   Sulla base di tali rilievi, deve certamente rilevarsi come l'adempimento dell'ordine di trasferimento impartitogli dal ricorrente deve ritenersi tardivo e, quindi, inesatto, con conseguente obbligo per l'intermediario stesso di risarcire il danno eventualmente cagionato al cliente, ai sensi degli artt. 1218 ss. c.c.
   Ciò premesso, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, atteso che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno del presunto danno subito a seguito del ritardo nel trasferimento degli strumenti finanziari.
   Il ricorrente non ha, difatti, allegato, né tantomeno provato di aver subito un danno risarcibile per effetto del ritardo nel trasferimento di cui trattasi, ma si è limitato ad affermare di aver patito una perdita derivante dal deprezzamento subito dal titolo nel tempo necessario al suo trasferimento. È tuttavia evidente che la riduzione di valore dello

strumento finanziario lamentata dal ricorrente non può essere di per sé qualificata come un danno risarcibile, né tantomeno ricondotta al ritardato trasferimento dello strumento stesso

5. Non può, altresì, trovare accoglimento la domanda del parte ricorrente di indennizzo .
6. Quanto al riferimento alla penale di cui all'art. 126-septiesdecies del TUB, si osserva che la norma in questione è dettata con specifico riferimento al ritardo nel trasferimento di servizi di pagamento e, pertanto, non parrebbe estensibile al ritardo nel trasferimento di un deposito titoli, che non ha funzione di pagamento ma di gestione.
   Al riguardo si richiama la recente decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 2629/2019 che ha ritenuto la norma da ultimo citata come norma di stretta interpretazione e sancito, di conseguenza, l'inapplicabilità dell'articolo in esame al conto corrente bancario fissando così statuendo "*Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l'applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all'art. 126 – septiesdecies del Testo unico bancario*".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI